





# Liceo Scientifico Statale "V. De Caprariis"

Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462 Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Giardini, 83011 - Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 - 83029 - Tel./Fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - avps06000b@pec.istruzione.it

sito web: www.scientificoatripalda.it C.F. 92003550644

Prot. N. 4348

Atripalda, 4 ottobre 2013 Agli Atti All' Albo

## A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA AI GENITORI AGLI ALUNNI

OGGETTO: Elezioni Consiglio di istituto a.s. 2013/2014.

La direzione generale per gli ordinamenti scolastici con circolare n. 20 prot. 4265 del 1 agosto 2013 ha confermato le istruzioni già impartite per gli scorsi anni per le elezioni degli organi collegiali di istituto (vedi O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni).

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto giunto a scadenza triennale, sono fissate, con data unica in tutta la regione Campania (Prot. AOODRCA /RU/6577 del 3 settembre 2013), per domenica 10 novembre 2013 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 11 novembre dalle ore 8:00

In tali date si terrà anche l'elezione della componente degli studenti nel Consiglio di Istituto, non potendosi applicare la procedura semplificata (art. 23 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991). Si danno di seguito alcune indicazioni operative.

- Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli studenti;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o preside.

## PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO (O.M. 215/91)

#### Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

- 1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- 2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.

- 3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
- 4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
- 5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
- 6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

### Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

- 1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
- 2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
- 3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
- 4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

### Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

- 1. Ciascuna lista può essere presentata:
- a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. (<u>Pertanto le</u> liste degli alunni devono esser presentate da almeno 20 studenti)
- 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

#### Pertanto:

	Genitori/Alunni	Docenti	ATA
Numero dei rappresentanti da eleggere	4	8	2
Numero massimo dei candidati per lista	8	16	4

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e quindi

## dalle ore 9:00 del 21 ottobre 2013 alle ore 12: 00 del 26 ottobre 2013.

- 4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
- 5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
- 6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di l o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Saranno istituiti n. 4 seggi elettorali così ubicati:

- seggio n. 1 presso la sede centrale di Atripalda
- seggio n. 2 presso la sede centrale di Atripalda
- seggio n. 3 presso la sezione staccata di Altavilla Irpina
- seggio n. 4 presso la sezione staccata di Solofra

Seguiranno ulteriori precisazioni in merito alle varie elezioni scolastiche.

Si raccomanda un' attenta lettura della normativa di riferimento :

- O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
- DPR n. 416 del 1974 e T. U. n. 297 del 1994.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof.ssa Maria Berardino